



MINISTERO DELLA DIFESA

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe"

- **Codice della proposta:** COM(2025) 188 final del 22/04/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0103(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della difesa

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento fa seguito agli orientamenti politici annunciati dalla Presidente von der Leyen volti a mettere in luce una cronica carenza degli investimenti e una mancanza di spesa efficiente nelle capacità militari della "difesa europea" che hanno inciso sulle capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e sul suo potenziale di innovazione, frammentando nel contempo il mercato della difesa a livello nazionale.

Da ciò discende il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea 2030 – JOIN (2025) 120 *final* in cui vengono presentate le discendenti linee di azione:

- colmare le lacune in termini di capacità, con particolare attenzione alle capacità critiche individuate dagli Stati membri;
- sostenere l'industria europea della difesa attraverso la domanda aggregata e un aumento degli appalti collaborativi;
- sostenere l'Ucraina attraverso una maggiore assistenza militare e una maggiore integrazione delle industrie della difesa europee e ucraine;
- rafforzare il mercato della difesa a livello dell'UE, anche semplificando la normativa;
- accelerare la trasformazione della difesa attraverso innovazioni dirompenti come l'Intelligenza artificiale e la tecnologia quantistica;
- migliorare la mobilità militare, la costituzione di scorte e il rafforzamento delle frontiere esterne; rafforzare il partenariato con i paesi terzi.

Al fine di rispondere all'urgente necessità di aumentare gli investimenti europei nel settore della difesa con il bilancio dell'UE, la presente proposta mira a:

- ampliare l'ambito di applicazione della piattaforma STEP, istituita dal Regolamento (UE) 2024/795, introducendo un quarto settore strategico per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie e i prodotti connessi alla difesa, compresi quelli che rientrano nei settori di capacità prioritari individuati nel predetto Libro bianco;
- consentire il cumulo tra i finanziamenti del Fondo europeo per la difesa (FED) - adottato



MINISTERO DELLA DIFESA

con il Regolamento (UE) 2021/697 - e altri programmi dell'Unione aventi la stessa azione, nonché introdurre la possibilità di trasferire al FED risorse dei fondi della politica di coesione;

- prorogare l'applicabilità del Regolamento (UE) 2023/1525 per il sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) fino al 31 dicembre 2026;
- estendere il programma Europa digitale adottato con Regolamento (UE) 2021/694 alle azioni nel settore delle tecnologie a duplice uso;
- sostenere, attraverso il programma Orizzonte Europa di cui al Regolamento (UE) 2021/695, le tecnologie con potenziali applicazioni a duplice uso nell'ambito dell'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), nonché le tecnologie con applicazioni nel settore della difesa ai fini dell'espansione delle PMI del settore difesa;
- utilizzare, nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) previsto dal Regolamento (UE) 2021/1153, gli attuali finanziamenti per la coesione per investire nelle infrastrutture di difesa o a duplice uso con l'obiettivo di promuovere la mobilità militare, nonché consentire di sviluppare le capacità digitali connesse necessarie per lo sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa, compresa la connessione tra *cloud*, IA e gigafactory di IA.

La proposta ha come obiettivo l'attrazione di finanziamenti da tutti i fondi UE interessati, da fondi nazionali, investitori privati o istituzionali, mantenendo la coerenza con le altre politiche dell'Unione.

Tra gli elementi qualificanti e innovativi della proposta si segnala un approccio sinergico e di mobilità tra i Fondi UE, nonché una maggiore flessibilità nell'utilizzo del bilancio UE che porteranno vantaggi in termini di coordinamento/complementarietà/efficacia degli investimenti nel settore della difesa.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione in quanto mira a mobilitare investimenti nel settore della difesa e a offrire maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti.

Le misure non vanno oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 114, 164, 172 e 173, sull'articolo 175, terzo comma, sugli articoli 176, 177, 178, 182, 183 e 188 e sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito degli investimenti nel settore della difesa fornendo incentivi, eliminando potenziali ostacoli e garantendo maggiore flessibilità e semplificazione.

Lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità



MINISTERO DELLA DIFESA

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto mira a mobilitare investimenti nel settore della difesa e a offrire maggiore flessibilità e semplificazione per accelerare gli investimenti.

Le misure non vanno oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, soprattutto nell'ottica della istituzione del dominio "tecnologie di difesa" nella piattaforma STEP e per le discendenti azioni a favore del rafforzamento della base industriale della Difesa.

In linea con gli interessi strategici di tutti gli Stati membri il nuovo dominio:

- favorirà uno sviluppo della mobilità militare con una strategia di lungo termine che guardi in prospettiva anche alle potenziali minacce da fianco sud nei prossimi 5-10 anni;
- rafforzerà la politica di coesione in piena complementarietà e sinergia con le iniziative transatlantiche, nonché il pilastro europeo dell'Alleanza.

Il progetto, nel suo insieme:

- consentirà una maggiore flessibilità del bilancio UE a beneficio delle esigenze di difesa in linea con gli obiettivi del piano *ReArm* EU;
- rafforzerà la base industriale e tecnologica di difesa e a duplice uso, riducendo la dipendenza da fornitori di Paesi terzi;
- migliorerà la prontezza operativa;
- sosterrà le PMI e le Start-up del settore;
- migliorerà la sinergia del settore con il digitale;
- fornirà opportunità di crescita e di innovazione dell'industria del settore;
- contribuirà alla sicurezza dei cittadini e all'autonomia strategica.

Il progetto è di particolare urgenza e si ritiene che debba essere sviluppato in sinergia con le misure discendenti dal *Defence Omnibus*.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Nel merito le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto l'iniziativa mira al rafforzamento della base industriale europea, all'interno della quale l'Italia gioca un ruolo importante e ambisce a rafforzare ulteriormente il suo ruolo fra gli altri Stati Membri.

Il progetto è, altresì, in linea con il concetto di tecnologie a duplice uso e potrà favorire, con le opportune integrazioni ai regolamenti UE, lo sviluppo di piattaforme digitali per simulazione decisionale, nonché accelerare il ciclo operativo con simulazioni predittive.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La tempistica di adozione prevista dovrà essere coerente con quanto previsto dal *Defence Omnibus* e sarà necessario interessare anche l'industria europea del settore, al fine di far sì che le disposizioni a favore della EDTIB siano considerate efficaci anche da chi dovrebbe beneficiarne. Le prospettive negoziali sono volte a introdurre proposte emendative con riferimento ai seguenti aspetti:

- possibilità per i soggetti stabiliti nei paesi della NATO e dell'EFTA o controllati da tali paesi di



MINISTERO DELLA DIFESA

partecipare a gare d'appalto ristrette nell'ambito del programma Europa digitale, garantendo nel contempo che la Commissione UE effettui controlli approfonditi basati sul rischio per salvaguardare gli interessi di sicurezza dell'Unione (art. 1);

- restrizioni negli inviti per il Programma Orizzonte Europa mirate a tutelare gli interessi di sicurezza dell'Unione (in particolare nei progetti sensibili a duplice uso, in cui un accesso incontrollato potrebbe comportare rischi per la sicurezza); al contempo, si assicura il sostegno alla ricerca a favore dei Paesi con bassa *performace* in R&I (art. 2);

- opportunità, nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa, di adattare parti della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per l'uso duale delle infrastrutture di trasporto, migliorando la mobilità civile e militare, anche tramite lo sviluppo delle infrastrutture energetiche *dual-use* (art. 4);

- inclusione delle infrastrutture di contromobilità e di difesa territoriale tra i finanziamenti dell'MCE (art. 4);

- maggiorazione del tasso di cofinanziamento e diritto a un prefinanziamento per l'adeguamento di parti della TEN-T per il duplice uso delle infrastrutture di trasporto (art. 4);

- possibilità per gli Stati membri di riallocare le risorse non utilizzate per il *Recovery and Resilience Facility* come contributi nazionali volontari agli strumenti industriali europei per la difesa, incluso EDIP, nel rispetto dei principi di *governance* fiscale, della stabilità finanziaria UE e, previa approvazione della Commissione UE (art. 6);

- requisiti di trasparenza e di controllo finanziario; la sensibilità dei finanziamenti per la difesa, la divulgazione obbligatoria della titolarità effettiva, il controllo Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) e l'iscrizione in un registro per la trasparenza nel settore della difesa garantiscono la trasparenza e l'integrità dei finanziamenti dell'Unione, prevengono l'uso improprio da parte di entità opache o controllate da paesi ostili e salvaguardano la sicurezza e gli interessi finanziari dell'Unione (art. 6).

Si ritiene che nella negoziazione debba essere sostenuto il rafforzamento della dimensione qualitativa e tecnologica nella difesa nel Regolamento UE Europa digitale, includendo progetti e tecnologie che migliorano la sicurezza digitale, le capacità difensive e l'interoperabilità tra gli Stati membri. La modifica dovrebbe concentrarsi su applicazioni innovative come l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza e la simulazione digitale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza e la competitività digitale dell'UE.

Per valorizzare l'uso delle tecnologie emergenti in chiave qualitativa e funzionale, è opportuno prevedere l'adozione di sistemi avanzati di modellizzazione e simulazione digitale capaci di ottimizzare la definizione di scorte adeguate al contesto securitario, valutare in via predittiva le prestazioni operative dei prototipi e razionalizzare i processi produttivi. Tali strumenti dovrebbero essere ammissibili nell'ambito delle azioni digitali o a duplice uso del programma Europa Digitale, anche in relazione alla gestione intelligente della *supply chain* della difesa e alla digitalizzazione delle infrastrutture critiche.

A tal fine, si propone di modificare l'articolo 1 paragrafo 1, sostituendo la lettera c) aggiunta all'articolo 3 del regolamento Europa Digitale – Paragrafo 1, secondo comma, la seguente:

“c) promuovere progetti, servizi, competenze e applicazioni a duplice uso, compresi i processi di produzione e simulazione digitale, l'adozione di tecnologie emergenti per migliorare le capacità difensive e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la gestione delle decisioni, della logistica, e



MINISTERO DELLA DIFESA

della cybersicurezza.”

L'emendamento ha la finalità di:

- estendere il perimetro di ammissibilità al *dual use* dei processi, non solo dei prodotti;
- rafforzare il ricorso alla simulazione digitale come leva strategica per la pianificazione;
- esplicitare l'utilizzo dell'IA in ambiti critici per l'autonomia e la resilienza europea.

Altro

--

C. Valutazione d'impatto

1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale

Il mercato della difesa è particolarmente frammentato e rappresentato da una competizione interna piuttosto che da una competitività europea nei confronti dei Paesi extra-UE.

Il rafforzamento della base industriale della difesa, anche attraverso il Regolamento in parola, dovrebbe ambire a costruire le condizioni per sviluppare un mercato della difesa integrato, competitivo e una sempre maggiore autonomia strategica.

In particolare, si auspica che con l'intervento proposto si implementino i seguenti aspetti:

- **tecnologie emergenti come moltiplicatori di capacità:** non solo prodotti, ma processi e modelli digitali;
- **IA al servizio della resilienza:** dalla cybersicurezza alla simulazione predittiva, dalla logistica alla gestione delle munizioni;
- **infrastrutture a duplice uso e mobilità militare strategica:** anche in direzioni sud e periferiche;
- **simulazione e scorte intelligenti:** passare da uno stoccaggio massivo a una pianificazione dinamica;
- **autonomia strategica aperta:** una difesa forte al servizio della cooperazione euro-atlantica.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le modifiche mirate ai regolamenti entreranno in vigore nell'ordinamento interno immediatamente dopo l'adozione; sarà necessario verificare la necessità di interventi di adeguamento.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non ha incidenza diretta sulle competenze regionali e/o delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione (art. 117, comma 3).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non presenta al momento rilevabili effetti sull'organizzazione della pubblica



MINISTERO DELLA DIFESA

amministrazione in termini di adeguamento.

5. Impatto finanziario

Le modifiche ai Regolamenti UE della proposta non richiedono finanziamento aggiuntivo a carico del Bilancio UE (QFP 2021-2027), in quanto sono concepiti per ottimizzare le risorse esistenti nell'ambito dei programmi attuali.

Ciò non esclude che l'intervento proposto possa contribuire a orientare il prossimo QFP.

6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Lo strumento avrà effetti positivi sulle imprese in termini di competitività, soprattutto a livello internazionale, ma anche sullo sviluppo di competenze dei propri dipendenti.

Le imprese, infatti, grazie ai finanziamenti messi a disposizione, potranno aumentare i propri investimenti in Europa, evitando di delocalizzare e trasferirsi in Paesi extra-europei, grazie alla possibilità di accedere a finanziamenti locali.

I cittadini potranno beneficiare, oltre che in termini di sicurezza, anche dell'aumento delle opportunità lavorative e di sviluppo di nuove competenze nel settore, utili per formare nuova forza lavoro qualificata e competitiva con quella dei Paesi extra-europei.



MINISTERO DELLA DIFESA

Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe"

- **Codice della proposta:** COM(2025) 188 final del 22/04/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0103(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della difesa

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
Articolo 1 Modifiche al programma Europa digitale Regolamento (UE) 2021/694	Il regolamento non ha una specifica normativa nazionale di adeguamento.	
Articolo 2 Modifiche a Orizzonte Europa Regolamento (UE) 2021/695	Il regolamento non ha una specifica normativa nazionale di adeguamento.	
Articolo 3 Modifiche a Fondo europeo per la difesa Regolamento (UE) 2021/697	Il regolamento non ha una specifica normativa nazionale di adeguamento.	
Articolo 4 Modifiche al Meccanismo per collegare l'Europa Regolamento (UE) 2021/1153	Il regolamento non ha una specifica normativa nazionale di adeguamento.	
Articolo 5 Modifiche all'atto sul sostegno alla produzione di munizioni Regolamento (UE) 2023/1525	Il regolamento non ha una specifica normativa nazionale di adeguamento.	
Articolo 6 Modifiche alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa Regolamento (UE) 2024/795	Il regolamento non ha una specifica normativa nazionale di adeguamento.	